

Diniego di accesso a documenti del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari perché non costituiscono informazioni ambientali

La sentenza in epigrafe è sicuramente ineccepibile dallo stretto punto di vista interpretativo, cioè ove si assuma che il diritto di accesso ambientale di matrice comunitaria, non possa essere usato «per scopi diversi di tipo economico patrimoniale».

L'interesse del ricorrente poteva essere diversamente tutelato, ad esempio col «normale» (ancorché depotenziato) diritto all'accesso.

Tanto sarebbe stato anche di interesse del soggetto pubblico, che poteva (in una diversa visuale e richiesta) acconsentire all'acquisizione (delle copie prima e quarta) dei formulari.

Infatti, secondo nostra esperienza, le suddette copie dei formulari consentono (a chi sappia analizzare questi documenti, nel loro intreccio e fuori dalle preordinate compilazioni) di comprendere se il delicato (e quasi sempre, assai costoso) servizio di gestione dei rifiuti sanitari (in particolare nel loro conferimento agli appositi impianti idonei e autorizzati al trattamento) sia (o meno) rispondente a quanto viene previsto nei capitolati e nella documentazione di gara, oltre che nel contratto di affidamento, ove stipulato.

Questo in prima battuta.

Secondariamente, l'analisi da parte di un concorrente – che abbia esperienza e conoscenza di questo settore, anche nella specificità territoriale di riferimento – potrebbe forse svelare la fattività della gestione che presenti elementi di criticità, anche ambientalmente parlando (il che è difficilmente riconoscibile dai funzionari pubblici adusi, perlopiù, a guardare alla coerenza tra le carte che essi richiedono, sconoscendo la complessità gestionale).

Sicuramente la specifica vicenda qui esaminata dalla Corte rifugge da questi aspetti di censura e di sospetto.

Ma, teoricamente – lo ripetiamo – una buona verifica di qualsivoglia gestione dei rifiuti, non può omettere l'esame, con lente di ingrandimento e un po' di pazienza, dei formulari (e di altro ancora che gravita sulla movimentazione dei rifiuti).

In questo senso, a noi pare, in linea generale occorre una diversa (e meno preclusiva) collaborazione tra il soggetto pubblico e altri soggetti privati – pur limitando arbitrii e ingerenze varie, soprattutto ove strumentali.

Alberto Pierobon